

Statuto dell'Associazione

Comunità Energetica Rinnovabile di Carloforte

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Articolo 1

(Disciplina applicabile, denominazione)

1. È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione non riconosciuta denominata: «COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI CARLOFORTE».
2. L'Associazione è denominata "Comunità Energetica Rinnovabile di Carloforte" o, in forma abbreviata, "Comunità Energetica di Carloforte" o ancora "CER di Carloforte". La denominazione della Associazione può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.
4. Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dal Comune di Carloforte.

Articolo 2

(Sede, durata, ambito territoriale)

1. La sede dell'Associazione è presso la casa comunale, via Garibaldi n.72 – 09014 Carloforte (CI). L'Associazione, tuttavia, potrà svolgere le proprie attività nei locali messi a disposizione dal Comune di Carloforte.
2. La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito dall'Articolo 19, è a tempo indeterminato.
3. Il perimetro operativo dell'Associazione si conforma a quanto previsto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. in materia di configurazioni geografiche ammesse all'autoconsumo diffuso.

Articolo 3

(Scopi e attività)

1. L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:
 - a) la tutela dell'ambiente;
 - b) il risparmio energetico;
 - c) la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
 - d) la produzione di energia sul territorio;
 - e) l'autosufficienza energetica.
2. In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:
 - a) promuovere, in accordo con le istituzioni locali, la promozione di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile;
 - b) promuovere attività culturali mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia.
3. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

TITOLO II – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4

(Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
 - b) dalla eventuale quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
 - c) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
 - d) da eventuali fondi di riserva;
 - e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da

- individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo (d'ora in poi, solo C.D.);
- f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate dell'autoconsumo energetico, della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili e dello sviluppo sostenibile.

Articolo 5

(Esercizi sociali)

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il C.D. predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

TITOLO III – SOCI

Articolo 6

(Requisiti degli associati)

1. Sono ammessi come soci le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione, gli enti esercenti una micro, piccola o media impresa ai sensi del diritto dell'Unione europea, costituiti in qualsiasi forma giuridica, gli enti di ricerca o di formazione, gli enti religiosi, gli enti del Terzo settore o di protezione ambientale.
2. I soci si distinguono in:
 - a) fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
 - b) ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano l'eventuale quota d'associazione;
 - c) onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D.; tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica.
3. Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento dell'eventuale quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal C.D. e ratificato dall'Assemblea.
4. La qualifica di socio dà diritto:
 - a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
 - a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
 - ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
 - a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.
5. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del C.D., contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.
6. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Articolo 7

(Obblighi degli associati)

1. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del C.D., la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del C.D., alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.
2. L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della eventuale quota di associazione, sempre su delibera motivata del C.D.
3. È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della eventuale quota associativa.

Articolo 8

(Perdita della qualifica di socio)

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.
2. La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
3. Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (p.es. costruzione di impianti e o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte

di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

(Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (C.D.) composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari, fatto salvo il Presidente, indicato dal Comune di Carloforte anche al di fuori dei soci.
2. I restanti consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.
3. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.
4. Il primo C.D. viene nominato dal Comune di Carloforte in sede di costituzione dell'Associazione, dura in carica per i primi due esercizi finanziari, fino al 31.12.2027 e viene presieduto dal Sindaco del Comune di Carloforte, che detiene pieni poteri salvo deleghe.
5. Qualora venga meno un consigliere, il C.D., alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
6. Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
7. Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 10

(Presidente, vicepresidente, tesoriere)

1. Il Presidente del C.D. e dell'Associazione viene indicato dal Comune di Carloforte. Il C.D. nomina al suo interno un Vice Presidente e un Tesoriere.
2. Il Presidente ha la funzione di:
 - rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - convocare il C.D. e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - verificare il rispetto dello Statuto;
 - presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.
4. Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
5. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Articolo 11

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Articolo 12

(Poteri del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.
2. Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Articolo 13

(Deleghe in seno al Consiglio Direttivo)

1. Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

TITOLO V – ASSEMBLEA

Articolo 14

(Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.
2. I soci sono convocati in Assemblea dal C.D. almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Articolo 15

(Poteri dell'Assemblea)

1. L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal C.D., sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del C.D., sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

Articolo 16

(Partecipazione all'Assemblea)

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della eventuale quota annua di associazione.
2. I soci possono farsi rappresentare da altri soci o da persona inclusa nello stesso nucleo familiare, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.

Articolo 17

(Organizzazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
4. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18

(Validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.
2. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO, NORME FINALI

Articolo 19

(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati e deve essere approvato dal Comune di Carloforte.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 20

(Mediazione, arbitrato, clausole finali)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle

deliberazioni Assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l'Associazione, da o contro gli amministratori, da o contro il sindaco unico, da o contro i liquidatori, saranno oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Cagliari che l'Associazione espressamente dichiara di conoscere e di accettare integralmente. L'Associazione e i suoi organi si impegnano a ricorrere alla predetta mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

2. Le controversie arbitrabili non risolte tramite la mediazione di cui al comma precedente saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.
3. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.